



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Sindaco

Piazza Umberto I° 6 - 90030 Mezzojuso

Tel. 0918203237 Fax 0918207242

sito web: www.comune.mezzojuso.pa.it

Ordinanza n. 36 del

Oggetto: "Summer 2018", divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro.

IL SINDACO

Premesso che durante il mese di agosto 2018 numerose vie e piazze del Comune di Mezzojuso saranno interessate dalla manifestazione "Summer 2018";

Rilevato che in occasione di detta manifestazione l'Amministrazione ha allestito un articolato programma di iniziative e spettacoli e che si è evidenziato in tali serate un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche aree, determinando un concreto e serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerato che soprattutto durante le ore serali e notturne, si segnalano nelle piazze e aree pubbliche, condizioni di degrado consistenti nell'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

Ritenuto che le deprecabili condotte nella presente descritte oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro;

Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo può essere di miglioramento alla sicurezza sociale e al decoro pubblico, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 16 della legge 689/1981;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

ORDINA

- 1. Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, nel territorio comunale è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche dal 01.08.2018 al 31.08.2018;
- 2. E' fatto divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in bottiglie di vetro;
- 3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro.
- 4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico.
- 5. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
- 7. La presente ordinanza venga resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III° della legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio Commercio, sito in Piazza Umberto I° n. 6.



Il Sindaco
Dot. Salvatore Giardinia